

Valdobbiadene, 18 febbraio 2014

CIRCOLARE n. 2/4/2014

A TUTTI I CLIENTI

- Oggetto:** 1. Decreto Rientro Capitali.
2. Visto di conformità sui crediti II.DD
3. Obbligo di dotarsi del POS: pubblicato il Decreto.
4. Finanziamenti per l'acquisto di nuovi cespiti da parte delle piccole e medie imprese - attuazione dell'art. 2 DL. 69/2013.
5. Divieto di compensazione in presenza di iscrizioni al ruolo.

1. DECRETO RIENTRO CAPITALI

Segnaliamo le principali disposizioni introdotte dal D.L. 28.01.2014, n. 4, in vigore dal 29.01.2014.

Emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

I soggetti già obbligati alla presentazione del modulo RW (trasferimenti di denaro da e per l'estero) persone fisiche, imprese, enti non commerciali e società semplici, ed equiparati, residenti in Italia, possono regolarizzare la loro posizione attraverso una procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Sinteticamente il contribuente potrà:

a) comunicare gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i dati per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituire, acquistare o che derivano dalla loro gestione.

La comunicazione riguarda tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni).

Oppure versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 , senza avvalersi della compensazione in F24.

2. VISTO DI CONFORMITÀ SUI CREDITI DA IMPOSTE DIRETTE

Il comma 574 dell'unico articolo della legge di stabilità 2014 prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 euro annui relativi alle:

- imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- IRAP.

Hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In pratica, contrariamente a quanto avviene per il credito IVA, la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti Ires, Irap, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e addizionali di importo superiore a 15mila euro, resta con-

fermata con gli stessi criteri finora vigenti, nel rispetto del nuovo tetto di 700mila euro previsto dall'art. 9, comma 2 del DI 35/2013.

Tuttavia deve essere certificata la conformità della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

Il contribuente deve predisporre adeguata documentazione per ottenere il rilascio del visto di conformità da inserire in dichiarazione dei redditi, entro il 30 settembre 2014 nel caso di esercizio solare.

Soggetti abilitati alla certificazione

La certificazione è effettuata da:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) i consulenti del lavoro;
- c) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria e dai CAF.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante (art. 1 c. 4 DPR. 322/98), anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (art. 1 c. 5 DPR. 322/98) relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Sanzioni

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582 (art. 39 c. 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 241/97).

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Meccanismo di utilizzo del credito

I saldi a credito ancora disponibili, derivanti da dichiarazioni già presentate per i precedenti periodi sono liberamente compensabili.

Considerando che da UNICO 2013 redditi 2012 può emergere un credito che già tiene conto dei crediti delle precedenti dichiarazioni, si può liberamente continuare a utilizzare nel 2014, quella eventuale parte di credito non utilizzata nel

corso del 2013, sino a quando non verrà presentato UNICO 2014 redditi 2013, infatti il riporto del credito in dichiarazione, genera un nuovo credito "marcato" come , credito del periodo di imposta 2013. Questo credito 2013 è soggetto alle nuove disposizioni.

Riepilogando, le nuove limitazioni scattano a partire dalle compensazioni di crediti risultanti dalle dichiarazioni riferite all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 (Unico, 770 e Irap 2014), compensazioni effettuabili dal 16 gennaio 2014.

Sono invece liberamente utilizzabili senza visto, anche nel corrente anno 2014, i crediti Irpef, Ires, Irap, ecc. superiori a 15mila euro, risultanti da Unico 2013, che quindi nel mod. F24 riportano come anno di riferimento il 2012. Il libero utilizzo vale fino alla data di presentazione della dichiarazione riguardante il 2013.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato (Telefisco 2014) che i crediti per le imposte dirette possono essere compensati anche prima della presentazione della dichiarazione. Si dovrà comunque ottenere a posteriori il visto di conformità.

Si possono dunque utilizzare in compensazione i crediti Ires, Irpef, Irap ecc., relativi all'esercizio 2013 (che risulteranno da UNICO 2014), sin dal 1.1.2014. Quando però il credito utilizzato in F24 supera la soglia di 15.000 euro per il singolo tributo (anche a seguito di più compensazioni) la successiva dichiarazione Unico 2014 dovrà essere dotata del visto di conformità.

L'Agenzia ha inoltre confermato che la disposizione ha per oggetto solo la cosiddetta compensazione orizzontale, cioè tra tributi e contributi, diversi fra loro, mentre – come per l'Iva – non ci sono limiti alla compensazione dello stesso tributo del successivo periodo di imposta, cosiddetta compensazione verticale.

Infine è stato precisato che il limite dei 15.000 €. riguarda ciascun tributo a credito.

Il visto di conformità per le compensazioni di crediti fiscali, è obbligatorio quindi, solo se l'importo del singolo tributo supera la soglia di 15 mila euro.

Non sarà quindi richiesto alcun visto al contribuente che, nel 2014, compensa in F24 un credito Ires (cod. 2003 anno 2013) di 10mila euro e un credito Irap 2013 (cod. 3800 anno 2013) di 13mila euro in quanto l'ammontare di ciascuna eccedenza è inferiore alla soglia dei 15.000.

3. OBBLIGO DI DOTARSI DEL POS: PUBBLICATO IL DECRETO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale attuativo del DL. 179/2012 che disciplina l'obbligo (inutile e costoso a parere di chi scrive) di dotare tutte le attività dei dispositivi POS per gli incassi.

Il decreto del 24.01.2014, disponibile sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27.01.2014, stabilisce che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a **30 euro** disposti a favore di imprese e professionisti, per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi.

Il decreto entrerà in vigore il 28 marzo 2014.

Tuttavia fino a tutto giugno 2014 l'obbligo interesserà solo i soggetti con un fatturato superiore a 200.000 euro nell'anno precedente.

Un successivo decreto, da emanarsi entro il 27 aprile 2014, stabilirà le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato fino a 200 mila euro.

Data	Descrizione	Note
28.3.14	Obbligo del POS per incassi > 30 €.	Se il fatturato 2013 è stato > 200.000 €.
1.7.14	Obbligo del POS per incassi > 30 €.	Per tutti, Imprese e professionisti
27.4.14	Possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato - Può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.	

Testo del DECRETO 24 gennaio 2014

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;
- circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
- consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;

e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".

Art. 2 Ambito di applicazione

1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179/12, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.

Art. 3 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI CESPITI DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'art. 2 del DL. 69/2013 meglio noto come decreto del fare, prevede che le piccole e medie imprese, possano accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato **per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.**

I finanziamenti sono concessi, entro il **31 dicembre 2016**, dalle banche convenzionate a valere su un plafond di provvista, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A..

I finanziamenti avranno una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal previsto decreto attuativo.

Le imprese che accedono ai finanziamenti in argomento, potranno godere di un contributo in conto interessi erogato in quote e nella misura massima secondo con le modalità stabilite con apposito decreto attuativo ora finalmente emanato.

Si tratta del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27.11.2013 ma pubblicato solo in data 24.1.2014 sulla GU. n. 19. Il provvedimento prevede quanto segue.

Soggetti beneficiari art. 3

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1:

- a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune).

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:

- a) dell'industria carboniera;
- b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Caratteristiche del finanziamento art. 4

1. La concessione del contributo di cui [all'art. 6](#) è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5;
- b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
- d) essere deliberato per un valore **non inferiore a ventimila euro** e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all'art. 5.

3. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP.

Investimenti ammissibili art. 5

1. Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, **di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali**, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e **destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare**, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

3. Gli investimenti devono essere **avviati successivamente alla data della domanda di accesso** ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. **Gli investimenti devono essere conclusi** entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, **della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento**. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

4. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

Non sono ammessi i costi relativi a **commesse interne**, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature **usati**, le spese di funzionamento, le spese relative a **imposte, tasse e scorte**, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di **importo inferiore a cinquecento euro**, al netto dell'IVA.

5. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempiimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

6. Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

7. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all'art. 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall'art. 2, punto 17, del suddetto regolamento.

8. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008.

9. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.

10. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.

Agevolazioni concedibili art. 6

1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 4 è concessa un'agevolazione nella forma di un **contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale** su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'art. 14.

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'art. 5, in conformità all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al regolamento (CE) n. 1857/2006 per le imprese agricole e al regolamento (CE) n. 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura.

3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4 può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno **diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie**. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

Cumulo delle agevolazioni art. 7

1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 15 del regolamento GBER.

2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'art. 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo art. 8

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6 le imprese interessate, a corredo della richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la **domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'art. 14**, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una **dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale** o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante il possesso dei requisiti** di cui all'art. 3 e la **conformità degli investimenti** oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo.

2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette a CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all'art. 4, comma 3, com-

pleta dell'ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell'operazione in corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate.

3. **A seguito della positiva verifica circa la disponibilità del plafond** e il rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti con le convenzioni, **CDP provvede a prenotare, per ciascuna banca o intermediario finanziario, le risorse** a valere sul plafond e inoltra al Ministero, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di cui al comma 2, con riferimento all'insieme delle operazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di verifica di disponibilità, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6.

4. Entro cinque giorni dal termine di cui al comma 3, il Ministero comunica a CDP, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilità, l'avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, CDP provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali e della provvista di cui al comma 2.

6. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, la banca o l'intermediario finanziario, adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4.

7. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 6, la banca o l'intermediario finanziario trasmette a CDP, secondo le modalità definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo e al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di cui al comma 1.

8. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha facoltà di ridurne l'importo e/o rideeterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sulla provvista e sui contributi rialimentano, rispettivamente, la dotazione del plafond di cui all'art. 4, comma 3, e la disponibilità delle risorse erariali.

Concessione del contributo art. 9

1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario.

2. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata ai sensi dell'art. 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca o l'intermediario finanziario, pena la decadenza dall'agevolazione concessa.

3. Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese. 4. La banca o l'intermediario finanziario è altresì tenuto a comunicare a CDP, su base mensile ed entro il termine stabilito con le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da CDP cui non abbia fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula del contratto di finanziamento in favore delle PMI.

Erogazione delle agevolazioni art. 10

1. **L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene in quote annuali**, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui [all'art. 14](#), secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:

- a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 3, attestato dall'impresa al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'investimento, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 14;
- b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
- c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare di cui all'art. 14.

2. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all'art. 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.
3. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 4, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.
4. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
5. L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.

Monitoraggio, controlli e ispezioni art. 11

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

Revoche art. 12

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:
 - a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3, comma 1;
 - c) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
 - d) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'art. 5;
 - e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - f) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;
 - g) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;
 - h) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;
 - i) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Disponibilità finanziarie art. 13

1. I contributi di cui all'art. 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Disposizioni per la prima attuazione art. 14

1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo di cui all'art. 6. Con la medesima circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi previsti dal presente decreto.

5. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO

Come previsto dall'art. 31 del DL. 78/2010, a decorrere dal **1° gennaio 2011**, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97 (compensazione col mod. F24), relativi alle imposte erariali, è **vietata** fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In presenza quindi di un'iscrizione a ruolo definitiva, di importo superiore ai 1.500 euro, è opinione prevalente che l'eventuale credito fiscale possa essere compensato solo per la parte che eccede l'importo iscritto a ruolo.

Esempio: Credito IVA = 5.000

Iscrizione a ruolo scaduta e definitiva = 2.000

Importo compensabile = **3.000** (5.000 – 2.000)

Se l'iscrizione a ruolo fosse di 1.000 euro, tutto il credito IVA dell'esempio sarebbe compensabile.

Purtroppo non la pensa così l'amministrazione finanziaria che con un comunicato stampa diffuso in data 14.1.2011 ha precisato che: - al contribuente titolare di crediti erariali, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento.

Con successiva circolare n. 13 del 11 marzo 2011 l'amministrazione ha precisato che la preclusione prevista dalla norma in esame è superabile attraverso il pagamento diretto all'agente della riscossione dell'intero debito scaduto, anche mediante una speciale forma di compensazione.

Le modalità per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle imposte della stessa natura sono state stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2011.

Verifica di debiti iscritti a ruolo

L'esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle ad essi notificate, ma anche accedendo dal sito di Equitalia al proprio Estratto conto Equitalia, cioè all'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA, e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

Esclusione dalla preclusione della cosiddetta compensazione "verticale"

La circolare 13/2001 conferma che il divieto in esame riguarda esclusivamente l'ipotesi di cosiddetta compensazione "orizzontale o "esterna" che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione "verticale" o "interna" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio quella "IVA con IVA" o "acconti IRES con saldi IRES a credito"), e ciò anche nel caso, si ritiene, venga esposta nel modello F24.

Sanzioni

Ricordiamo che in caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento ed entro il limite dell'importo indebitamente compensato.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di decadenza e prescrizione di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.

Controlli

All'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è demandata la vigilanza sull'indebita compensazione anche mediante specifici piani operativi.

A seguito delle disposizioni in commento dal 2011, per i ruoli di ammontare non superiore a **1.500 euro**, non operano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del DPR. n. 602/73, vale a dire che in sede di rimborso non ci sarà più la verifica della presenza di eventuali somme iscritte a ruolo e la relativa proposta di compensazione.

Comunicazione importante

In considerazione delle pesanti sanzioni applicabili, invitiamo i clienti che si avvalgono della nostra assistenza nel pagamento telematico del modello F24, di verificare l'esistenza delle condizioni che inibiscono la compensazione e di comunicarcelo immediatamente per iscritto.

Detto controllo dovrà essere costante nel tempo, il verificarsi delle condizioni che fanno scattare il divieto di compensazione dovrà essere immediatamente comunicato al nostro studio.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico
Camilotto & Castellan*

La presente circolare è stata formulata in collaborazione con altri professionisti, integrata ed approvata da questo studio (riproduzione riservata).